



Roma,

**Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti**

Comando generale  
del Corpo delle capitanerie di porto

Al VEDASI ELENCO ALLEGATO

-----  
6° Reparto - Ufficio 2°

**Argomento:** Decreto dirigenziale n. 303 del 07 Aprile 2014. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose.

**CIRCOLARE Titolo: Sicurezza della navigazione**

Spazio riservato  
a protocolli, visti e  
decretazioni

**Serie: Merci pericolose n. 29 /2014**

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 104 del 07 maggio 2014 è stato pubblicato il Decreto dirigenziale in oggetto, la cui entrata in vigore è prevista il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale stessa.

Il Decreto apporta alcune modifiche alle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, procedure già disciplinate dal decreto dirigenziale 278 datato 21 marzo 2006, abrogato dal D.D. in parola.

A regime, verrà altresì abrogato il decreto dirigenziale 1105 datato 18 novembre 2005 di questo Comando generale recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali.

Il tutto nell'ottica di una sempre maggiore implementazione della sicurezza della navigazione nel delicato settore del trasporto marittimo di merci pericolose oggetto dei citati decreti, le cui disposizioni sono state aggiornate secondo le intervenute modifiche normative nazionali ed internazionali, ivi comprese quelle sul monitoraggio del traffico marittimo (D.Ivo 196/2005 e s.m.i.).

Con la presente Circolare esplicativa si intende focalizzare l'attenzione sulle principali novità introdotte dal Decreto attraverso la predisposizione di una scheda sinottica.

Questo Comando generale, oltre che nel consueto diligente svolgimento dell'attività amministrativa e di controllo a cura di codeste autorità marittime, confida nella massima collaborazione da parte dell'utenza e degli operatori di settore per la corretta applicazione della normativa in questione nel quadro di un ordinato e sicuro svolgimento del trasporto marittimo delle merci pericolose.

Da ultimo, appare opportuno sottolineare la sempre maggiore implementazione del processo di informatizzazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi, attraverso il sistema denominato PMIS che permetterà, non appena a regime, quell'auspicata semplificazione e armonizzazione anche delle procedure amministrative previste nel richiamato D.lvo 196/2005 e s.m.i

Il decreto in parola, unitamente alla presente Circolare, è inserito nell'apposita sezione normativa del sito [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

  
**IL COMANDANTE GENERALE**  
**Amm. Isp. Capo (CP) Felicio ANGRISANO**

## SCHEDA SINOTTICA: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

Principali innovazioni del Decreto Dirigenziale n. 303 datato 04 Aprile 2014

### Imbarco di merci pericolose in conformità alla normativa RID/ADR

L'innovazione sostanziale che preme mettere in evidenza è la disciplina che sovrintende l'imbarco a bordo di navi traghetto - da carico e da passeggeri che effettuano viaggi nazionali - , di merci pericolose in conformità alle norme RID/ADR, Accordi europei che disciplinano rispettivamente il trasporto di merci pericolose su ferrovia e su strada.

Numerosi quesiti sono giunti a questo Reparto - sia dagli Uffici Marittimi periferici sia dall'utenza interessata dai traffici marittimi in parola -, circa la corretta prassi amministrativa da seguire in caso di imbarco di merci pericolose in contenitori, cisterne e colli posti su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, o su carri ferroviari.

Con il nuovo Decreto, nell'ottica di procedere ad un riordino della normativa in vigore nonché dare uniformità alle procedure amministrative che sovrintendono anche questa tipologia di trasporto, è stata prevista la possibilità di imbarcare merci pericolose a bordo di navi traghetto in "parziale" regime ADR/RID - derogando quindi **alcune disposizioni** contenute nel Codice IMDG.

In particolare, nei limiti di durata del viaggio di cui al punto 10.1 dell'allegato al Decreto 303/2014, è consentito lo stivaggio e la segregazione dei colli su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari, ovvero dei contenitori caricati sugli stessi conformemente all'ADR/RID. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui alla parte 7 del Codice IMDG - disposizioni concernenti le operazioni di trasporto - nonché tutte le ulteriori limitazioni imposte dalla certificazione di sicurezza della nave.

Preme sottolineare come il Decreto prevede, anche per questo tipo di trasporto, **la presentazione dell'istanza e della relativa documentazione allegata ( prevista peraltro dall'art. 16 del DPR 134/2005).** Fa eccezione alla appena citata pratica amministrativa il trasporto delle sole merci pericolose imballate in quantità limitate e/o in quantità esenti per il quale è necessaria unicamente la presentazione di una comunicazione scritta - **che potrà essere inviata anche via PMIS** - secondo le modalità di cui al punto 10.1.4 dell'allegato al Decreto.

Il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco di merci pericolose in conformità alla normativa RID/ADR è comunque condizionato ai limiti imposti al punto 10.1.3 dell'Allegato al Decreto che ammette al trasporto marittimo solo quelle merci pericolose elencate nel codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

**Per viaggi superiori a quelli citati al punto 10.1, per i veicoli stradali in questione troverà applicazione il DPR 134/2005 e, di conseguenza, per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco delle merci pericolose caricate sugli stessi dovrà essere rispettata la normativa prevista dallo stesso DPR 134/2005 e dal Codice IMDG.**

<p><b>Misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali</b></p>	<p>Il punto 5 del decreto che prevede, per i veicoli stradali, <u>il possesso di specifica documentazione che attesti la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa</u> è stato parzialmente modificato nel senso che, nella nuova versione, si ritiene <u>accettabile anche una attestazione rilasciata dal costruttore del veicolo.</u></p> <p>Si sottolinea come l'attestazione deve essere riferita allo specifico veicolo stradale di cui si richiede l'imbarco, identificabile dal numero di targa o dal numero di telaio. Non dovrà pertanto essere accettata eventuale documentazione riferibile genericamente al prototipo ovvero al modello del veicolo stesso.</p> <p>Ai sensi del punto 6.5 dell'Allegato al decreto, tale documento ( <u>anche in copia</u>) dovrà essere nella piena disponibilità del soggetto richiedente l'imbarco, all'atto della presentazione dell'istanza.</p>
<p><b>Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco</b></p>	<p>L'obiettivo principale della nuova disciplina relativa alle procedure in parola è sostanzialmente quello di mettere nelle condizioni le Autorità Marittime di avere conoscenza di qualsiasi merce pericolosa imbarcata, ovvero sbarcata, presso i comprensori portuali di rispettiva competenza.</p> <p>Al punto 6 - disposizioni generali - , tra i dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare che l'istanza deve contenere, sono stati inseriti i <u>rischi sussidiari</u> - qualora gli stessi fossero assegnati alla merce in questione -, e il <u>numero di persone a bordo.</u></p> <p>In caso di trasporto unicamente di merci pericolose imballate in quantità limitata ovvero in quantità esenti non dovrà essere presentata apposita istanza, ma unicamente il documento di trasporto - integrato da una comunicazione, in carta libera, riportante l'ubicazione a bordo delle merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l'orario stimato di partenza -, secondo quanto stabilito dal punto 9 dell'allegato al decreto.</p> <p><b>La comunicazione può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall'Art. 14 bis del D. lgs 196/2005 e s.m.i).</b></p> <p>Come specificato precedentemente, l'istanza va presentata anche nel caso di trasporto di merci pericolose effettuato in conformità alle norme RID/ADR a bordo di navi traghetto che effettuano viaggi nazionali di durata non superiore alle due ore e trenta minuti. Ai sensi del punto 10.1.4, nel caso di trasporto di <u>sole merci pericolose imballate in quantità limitata ovvero in quantità esenti,</u> dovrà essere presentata una semplice comunicazione (in carta libera, a cui non consegue autorizzazione ma un visto), a cura dell'interessato, da cui si evinca tipologia e quantitativo della merce da imbarcare.</p> <p>E' stata apportata una sostanziale modifica alla lettera b) del punto 6.5: <u>in caso di trasporto di merci pericolose in cisterna, dovrà essere nella piena disponibilità del soggetto istante unicamente copia del certificato di visita – iniziale o periodica -, mentre il certificato di approvazione (in cui si evince l'elenco dei prodotti trasportabili) è richiesto solo per le cisterne trasportanti gas. Ciò in linea a quanto previsto dal Codice IMDG.</u></p>

	<p>Nei porti sede di Autorità Portuale, quest'ultime ( punto 6.8), allo scopo di approntare al meglio le operazioni portuali, dovranno essere poste a conoscenza dell'avvio del procedimento – eventualmente l'inoltro dell'istanza – volto al rilascio dell'autorizzazione all'imbarco o del nulla osta allo sbarco. <b><u>Sarà cura di codeste autorità marittima definire termini e modalità di quanto sopra, sentiti gli operatori locali.</u></b></p> <p>Importante novità è stata introdotta al punto 6.10.2 dell'allegato al Decreto dove è prevista, da parte delle Autorità Marittime, la possibilità di proporre, a questo Comando generale, procedure e condizioni alternative a quelle sancite nel decreto stesso per il rilascio dell'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto. Ciò al fine di venire incontro a quelle peculiari situazioni locali non standardizzabili a priori dal disposto normativo in parola.</p> <p>Di estrema rilevanza ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose - su cui si richiama l'attenzione di codeste autorità marittime in sede di controllo - è la novella del punto 6.14 <b><u>laddove si impone allo spedizioniere o al raccomandatario marittimo di fornire al comandante della nave, tra le altre informazioni, i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.</u></b></p> <p>Tale disposizione ha lo scopo di mettere nelle condizioni il comandante della nave di ottenere quelle informazioni circa le caratteristiche chimico-fisiche dei carichi a bordo che gli consentano di adottare le necessarie misure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose.</p> <p>Di riflesso alle novità accennate, sono state altresì apportate consequenziali modifiche agli <b>annessi</b> al decreto dirigenziale, tra cui si segnala, in particolare, il nuovo annesso 5 (in cui è riportato unicamente il modello di documento di trasporto di cui al Capitolo 5 del Codice IMDG, che, come noto, rende obbligatorie le informazioni in esso contenute <u>ma non il tipo di modello</u>), e la modifica del formato dell' autorizzazione di cui agli annessi 3 e 7, laddove si prevede che le operazioni di imbarco/sbarco possano avvenire <u>alternativamente</u> sotto il controllo del comandante <b>ovvero</b> di un ufficiale di sua fiducia. Il tutto, in linea con quanto previsto dal DPR 134/2005.</p>
<p><b>Trasporto di materiale radioattivo (classe 7) e di rifiuti pericolosi</b></p>	<p>Relativamente al punto 7.1 si segnala che, in caso di <b>trasporto singolo occasionale di <u>materiale radioattivo</u></b> – per il quale non è previsto il Decreto di autorizzazione rilasciato al vettore marittimo da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con questo Comando generale - , all'istanza dovrà essere allegata <u>la comunicazione effettuata al Prefetto ed alle ASL delle Province</u> nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso. Inoltre non è più necessaria l'annotazione sul libretto di circolazione prevista per i veicoli stradali che trasportano merci pericolose della classe 7, abrogata dall'intervenuta normativa.</p> <p>Da ultimo, allo scopo di allineare la normativa <i>de qua</i> alla vigente disciplina in materia di trasporto di materie radioattive, si segnala che le comunicazioni previste al punto 6.1 dell'allegato al decreto sono previste unicamente nei casi previsti all'articolo 8 a),b),c) del DPCM 10 febbraio 2006, <u>limiti che dovranno risultare sul documento di trasporto compilato dallo speditore.</u></p>

	<p>Relativamente alle <u>spedizioni di rifiuti pericolosi</u>, di fondamentale importanza, come noto, è la tracciabilità dei rifiuti stessi. Recentemente è da sottolineare l'entrata in vigore del SISTRI per Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi. Ne consegue che, allo stato, il trasporto di detti rifiuti è soggetto alla <b>scheda SISTRI area movimentazione</b> di cui al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. e, <u>fino al 31 dicembre 2014</u>, anche al <b>formulario di identificazione</b>, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Pertanto, allo stato, la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti di cui al 7.3 a) dell'Allegato al decreto è costituita dalla richiamata <u>scheda SISTRI</u> e, <b>fino al 31 dicembre 2014</b> – salvo ulteriori proroghe –, il <u>formulario di identificazione</u>.</p> <p>Entrambi i documenti dovranno essere allegati all'istanza di imbarco e di sbarco.</p>
<p><b>Sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e di informazione</b></p>	<p>Il decreto dirigenziale in esame è strettamente correlato alla disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, e s.m.i. - attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione, come modificata dalla direttiva 2009/17/CE -, con particolare riferimento al Titolo III dello stesso, " <i>comunicazione delle merci pericolose o inquinanti a bordo</i>" e lo scambio telematico tra gli Stati Membri dell'UE, attraverso il sistema SafeSeaNet (SSN). Nello specifico, sono state trasfuse, armonizzandole e semplificandole, le formalità di dichiarazione poste a carico delle navi in arrivo e partenza. Sono state inoltre previste le modalità attraverso le quali le informazioni fornite dalle unità trasportanti merci pericolose devono essere raccolte ed elaborate da parte delle Autorità marittime periferiche, alla luce di quella "maggiore efficienza" richiesta dalle citate direttive europee nella raccolta dei dati stessi e nella loro diffusione attraverso il sistema SafeSeaNet (SSN).</p> <p>Da tenere in particolare evidenza per le autorità marittime le prescrizioni previste nel <b>paragrafo 6.10.3</b> – non procedere all'attività di notifica sul sistema in caso di autorizzazione trimestrale in presenza delle condizioni ivi previste – <b>il paragrafo 6.11</b>, attività di notifica anche in assenza di rilascio di nulla osta allo sbarco in caso di imbarco in porto nazionale.</p>

**ELENCO INDIRIZZI**

**INDIRIZZI PER COMPETENZA**

- **DIREZIONI MARITTIME (tutte)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **CAPITANERIE DI PORTO (tutte)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (tutti)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **UFFICI LOCALI MARITTIMI (tutti)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **DELEGAZIONI DI SPIAGGIA (tutte)**
- **GERMANISCHER LLOYD ITALIA**  
Piazza Borgo Pila 40 GENOVA tramite P.E.C.
- **BUREAU VERITAS**  
Via P. Imperiale, 4 Ed. Caffa GENOVA tramite P.E.C.
- **RINA S.p.A.**
- **Direzione Generale - Via Corsica n. 12** GENOVA tramite P.E.C.

**INDIRIZZI PER CONOSCENZA**

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
  - **Gabinetto del Ministro - Piazzale di Porta Pia** ROMA
  - **Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici**  
*Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* SEDE
  - **Ufficio Legislativo - Piazzale di Porta Pia -** ROMA
  - **Direzione generale per la motorizzazione**  
*Via Caracci, 36* ROMA
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
  - **Reparto Ambientale Marino**  
*Via C.Colombo, 44* ROMA
  - **ISPRA**  
*Via Vitaliano Brancati n. 48* ROMA
- **AMBASCIATA D'ITALIA**  
*14 three kings yards* LONDON W1 Y2 EH UNITED KINGDOM
- **ENEA - FPN**  
*Via Anguillarese, 301* ROMA
- **ACCADEMIA NAVALE**  
*Gruppo Insegnamento CP* LIVORNO
- **SCUOLA SOTTUFFICIALI M.M.**
  - **Gruppo insegnamento NP** LA MADDALENA
  - **Gruppo insegnamento NP** TARANTO

➤ <b>FEDARLINEA</b> Piazza G.G. Belli 2	ROMA
➤ <b>CONFITARMA</b> Piazza SS. Apostoli 66	ROMA
➤ <b>FEDERAGENTI</b> Piazza G.G. Belli 2	ROMA
➤ <b>FEDERCHIMICA</b> Via Giovanni da Procida, 11	MILANO
➤ <b>FEDEPILOTI</b> Via di Monte Fiore, 34	ROMA
➤ <b>FINCANTIERI</b> Passeggio S.Andrea, 6	TRIESTE
➤ <b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI CHIMICI DEI PORTI</b> Via Mogadiscio,5	LIVORNO
➤ <b>ASSOPORTI</b> Corso Rinascimento, 24	ROMA
<b>SOCIETA' DI ARMAMENTO NON ASSOCIATE</b>	VIA MAIL

**INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA**

COMANDO GENERALE – Ufficio del Vice Comandante generale	SEDE
COMANDO GENERALE – 1° Reparto	SEDE
COMANDO GENERALE – 2° Reparto	SEDE
COMANDO GENERALE – 3° Reparto	SEDE
COMANDO GENERALE – 4° Reparto	SEDE
COMANDO GENERALE – 5° Reparto	SEDE
COMANDO GENERALE – 6° Reparto	SEDE
COMANDO GENERALE – 7° Reparto	SEDE
REPARTO PESCA MARITTIMA	SEDE
NUCLEO DIDATTICO FORMATIVO	SEDE
<b>Ponte dei Mille</b>	<b>GENOVA</b>